

**N. 3628/20 R.G.****TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**Nella causa civile iscritta al n. **3628/2020 R.G.** promossa da:**A. P. (...)** (avv. S. T. del Foro di Ferrara)

contro

**B. M.P. (...)** (avv. F. Z.)**ORDINANZA**

Il giudice,

esaminati gli atti;

lette le note scritte depositate dai difensori in vista dell'udienza a trattazione scritta;

ritenuto che:

- l'attore chiede di essere rimesso in termini ai fini del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- i termini per il deposito di tali memorie sono stati assegnati all'udienza a trattazione scritta 19 marzo 2021;
- la convenuta si oppone all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini;
- l'attore osserva di non aver avuto comunicazione dell'ordinanza pronunciata all'udienza a trattazione scritta 19 marzo 2021 e di aver appreso dell'avvenuta assegnazione dei termini solo all'esito della comunicazione dell'ordinanza fuori udienza 24 giugno 2021, la quale, attesa la proroga del termine entro il quale trova applicazione l'art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, ha disposto la modalità della trattazione scritta anche per l'udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie;
- l'istanza di rimessione in termini è stata in effetti depositata dal difensore dell'attore il 25 giugno 2021, subito dopo la comunicazione dell'ordinanza 24 giugno 2021;
- secondo l'interpretazione preferibile, i provvedimenti emessi all'udienza a trattazione scritta, che si svolge in assenza dei difensori ma ad una data nota, non devono essere comunicati alle parti;
- peraltro, nell'attuale contesto, che vede, da un lato, l'applicazione di disposizioni emergenziali di fattura non impeccabile e non di rado fonte di incertezze negli operatori pratici, e, dall'altro, prassi difformi a seconda delle sedi degli uffici giudiziari, appare preferibile una lettura dei fatti tale da ravvisare la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, in ciò principalmente in considerazione di un dato obiettivo: a differenza di quanto normalmente precisato dallo scrivente giudice nei provvedimenti che dispongono la trattazione scritta, l'ordinanza 10 febbraio 2021, nel disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario e nel fissare appunto l'incombente di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 (convertito con l. 77/2020), non riportava il consueto passaggio, volto appunto a chiarire l'orientamento preferibile e a dare indicazioni ai difensori, secondo cui <<il verbale dell'udienza a trattazione scritta, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T.>> (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>), né tale avvertenza era stata esplicitata in altri provvedimenti emessi in questo processo prima dell'assegnazione dei termini ex art. 183,



comma 6, c.p.c.; e tale circostanza, in assenza di orientamenti consolidati, deve essere adeguatamente valorizzata, avuto riguardo al rango del diritto di difesa;

- ne consegue l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini;
- va dunque fissata altra udienza con (nuova) assegnazione (ad entrambe le parti) dei termini per il deposito delle memorie istruttorie;

- l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 trova applicazione (allo stato) sino al 31 dicembre 2021;

- considerata la situazione sanitaria, è opportuno che la nuova udienza si svolga secondo la modalità della trattazione scritta;

- il verbale dell'udienza a trattazione scritta, in assenza dei difensori, la cui data è nota, non è oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>);

- i difensori sono invitati a redigere gli atti nel rispetto dei principi di **sinteticità e chiarezza** (v. ora il protocollo 6 maggio 2021 sulla redazione degli atti processuali, [3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614](https://www.ordineavvocatibologna.net/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614) ([ordineavvocatibologna.net](https://www.ordineavvocatibologna.net)); [8bf3dc6f-da67-4e20-85d9-f00d95c0a62b](https://www.giustizia.it/8bf3dc6f-da67-4e20-85d9-f00d95c0a62b) ([giustizia.it](https://www.giustizia.it)));

**p.q.m.**

**A)** visti gli artt. 153, comma 2, e 294 c.p.c.:

- **accoglie** l'istanza di rimessione in termini formulata dall'attore;

**B)** visti gli artt. 175 e 183, c.p.c. e l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020:

- **assegna alle parti** con decorrenza dal **6 settembre 2021** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi o nei successivi scritti** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **fissa** la nuova **udienza giovedì 16 dicembre 2021 ore 12,17 a trattazione scritta** (dunque **senza comparizione fisica dei difensori**) **per l'esame delle eventuali istanze istruttorie**, con termine sino al 10 dicembre 2021 per il deposito di una estremamente sintetica **nota scritta**, articolata per punti, con la quale **prendere posizione in ordine alle deduzioni istruttorie di controparte**, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza, sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 28 agosto 2021

Il giudice  
Antonio Costanzo

